

N. R.G. 11837/2012 + 2280/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Patrizia Pompei	Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini	Giudice
dott. Anna Primavera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai nn. r.g. **11837/2012** e + **2280/2013** promosse entrambe da:

CIPRIANI MASSIMILIANO (C.F. 05458960480), con il patrocinio dell'avv. MONTAGNANI ANDREA e dell'avv. COLI ANDREA (CLONDR63A03D612K) VIALE BELFIORE 36 50144 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 36 50144 FIRENZE presso il difensore avv. MONTAGNANI ANDREA

ATTORE

contro

SO.CO.TA SOCIETA' COOPERATIVA TASSISTI (C.F. 00848140489), con il patrocinio dell'avv. BACCETTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 83 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BACCETTI ROBERTO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti atti di citazione CIPRIANI MASSIMILIANO conveniva in giudizio la SO.CO.TA SOCIETA' COOPERATIVA TASSISTI (di seguito SOCOTA per brevità), avendo impugnato in primo luogo, la delibera in data 31.05.2012, con cui la società aveva deliberato la sua esclusione per pretese scorrettezze da egli commesse nell'accaparramento dei clienti a danno dei colleghi tassisti e poi la nuova delibera di esclusione, che teneva conto sia della precedente, sia delle contestazioni svolte dal CIPRIANI con il primo atto di citazione.

Le due cause iscritte rispettivamente ai numeri di R.G. 11837/12 e 2280/13, venivano quindi riunite in quanto connesse.

Costituitasi in giudizio in entrambi i giudizi, SOCOTA contestava gli assunti del CIPRIANI rimarcando la legittimità delle delibere di esclusione adottate nei suoi confronti e concludendo per le reiezione delle domande.

IL THEMA DECIDENDUM

Con delibera assembleare del 31.05.2012 la SOCOTA ha escluso il Cipriani dalla propria compagine ed gli ha sospeso, a far data dal 1.06.2012, il servizio di radio-taxi.

Con delibera, in data 4.12.2012, il C.d.A. della convenuta ha ratificato la suddetta delibera assembleare, disponendo ex novo, la esclusione del Cipriani per le stesse cause indicate nella prima delibera.

La controversia verte, dunque, sulla impugnativa della delibera della SOCOTA in data 31.5.2012 e di quella del Consiglio di Amministrazione del 4.12.2012.

Il CIPRIANI ha dedotto di essere legato alla cooperativa da un duplice rapporto, quello associativo regolamentato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno (previsto dalla stessa L. 142/2010), a far data dal 1.2.2010 e quello di lavoro autonomo, regolato dal contratto di collaborazione del 1.09.2005 ma, nell'atto di citazione, ha concluso, in tesi per l'accertamento della illegittimità di tali delibere e solo in ipotesi, per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione con SOCOTA, regolato dalla scrittura privata del 1.09.2005, pur avendo chiesto in via consequenziale, "in ogni caso", (ovvero in entrambi i casi) la condanna della cooperativa a ripristinare il servizio di radio-taxi illegittimamente soppresso il 1.06.2012.

L'invocato ordine di ripristino del servizio di radio-taxi, che si assume illegittimamente soppresso il 1.06.2012, in quanto richiesto "in ogni caso", deve intendersi correlato sia alla impugnativa della



delibera opposta, sia alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione con la SO.CO.TA. regolato dalla scrittura privata del 1.09.2005.

IN VIA PREGIUDIZIALE

Sull'eccezione di arbitrato

Così delineato il *thema decidendum*, si osserva che pur prevedendo l'art. 2533 c.c. che contro la delibera di esclusione il socio possa proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di tale delibera, ciò non esclude che le parti possano devolvere ad arbitri la risoluzione di tale controversia, in quanto "l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e quindi alle sole nullità insanabili".

La nozione di assoluta indisponibilità va, dunque, tenuta distinta da quella di inderogabilità, posto che solo la prima trascende la singola situazione giuridica soggettiva prescindendo dalla condotta delle parti, poiché tutela interessi di rilievo pubblicistico e dà luogo a nullità insanabile.

La sola contrarietà a norme imperative, in assenza di una reazione dell'ordinamento che prescinda dalla condotta delle parti, non individua, quindi, l'ambito dei diritti assolutamente indisponibili. Le suddette considerazioni trovano supporto normativo nel combinato disposto di cui agli artt. 2379 co. 1 e 2479 ter co. 3 c.c., posto che la nullità della delibera per mancata convocazione dell'assemblea, mancanza del verbale ed impossibilità o illiceità dell'oggetto si sana, se la deliberazione non è impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione, né a deposito.

Nessuna sanatoria è, invece, prevista per le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, le quali possono essere impugate senza limiti di tempo.

Dal momento che le delibere impugate non modificano l'oggetto sociale, né prevedono attività illecite o impossibili, la presente controversia è pienamente deferibile agli arbitri.

L'art. 44 dello Statuto di SOCOTA dispone, che, per qualunque controversia **inerente il rapporto sociale e mutualistico**, non rientrante tra quelle per cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, le parti debbano far ricorso ad un arbitro nominato, su richiesta di parte, dal Presidente del Tribunale del luogo ove detta società ha la propria sede legale.

Tale arbitro ai sensi dell'art. 45 del medesimo Statuto decide ritualmente e secondo diritto.



Reputa il Collegio che non osti alla deferibilità all'arbitro della presente controversia il fatto che l'art. 11 dello Statuto preveda che *“l'esclusione del socio diverrà definitiva trascorsi 60 giorni dal ricevimento da parte del socio escluso della comunicazione del provvedimento di esclusione, senza che il socio abbia impugnato la delibera di fronte all'Autorità Giudiziaria”*, posto che *“l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza”* (Cass. Sez. U, **Ordinanza** n. 24153 del 25/10/2013).

La generica dicitura “autorità giudiziaria” contenuta nella clausola 11 dello Statuto, svolgendo l'arbitro rituale la propria funzione decisoria in sostituzione dell'A.G.O., non assume, dunque, il significato inequivocabile di deferimento della controversia relativa alla impugnativa della delibera di esclusione del socio, all'A.G.O..

Sussiste, dunque, il difetto di competenza di questo Tribunale, non ostando alla presente pronuncia di incompetenza neppure la prospettata connessione tra le domande proposte.

Il CIPRIANI, infatti, come osservato, pur avendo allegato l'esistenza di un duplice rapporto, con la cooperativa e segnatamente quello associativo, regolamentato dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno (previsto dalla stessa L. 142/2010), a far data dal 1.2.2010 e quello di lavoro autonomo, regolato dal contratto di collaborazione del 1.09.2005, in atto di citazione, ha concluso, solo in ipotesi, per l'accertamento dell'esistenza del predetto rapporto di collaborazione con SOCOTA, regolato dalla scrittura privata del 1.09.2005, pur avendo chiesto in via consequenziale, “in ogni caso”, (ovvero in entrambi i casi) la condanna della cooperativa a ripristinare il servizio di radio-taxi illegittimamente soppresso il 1.06.2012.

In via principale l'attore ha infatti concluso per l'accertamento della illegittimità delle delibere impuginate.

Non è, dunque, applicabile l'art. 40 c.p.c., per cui se “a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria” (Cass. Civ. sez. 2 n. 23088/07), stante l'esigenza del *simultaneus processus* e la naturale prevalenza della giurisdizione statale su quella arbitrale”, in quanto, nella fattispecie, non si è in presenza di domande connesse, di cui una rientrante nella competenza arbitrale, bensì di domande alternativamente proposte, con conseguente necessità di valutazione prioritaria, anche ai fini della competenza, della domanda proposta in via principale e solo in caso di rigetto di quest'ultima, da parte dell'autorità



giudiziaria competente e di valutazione solo secondaria, della domanda proposta in via subordinata, rientrando invece, nella competenza funzionale del giudice del lavoro.

Non può quindi, essere ritenuta neppure la competenza per connessione del giudice del lavoro, in relazione a ciascuna delle cause predette ovvero quella afferente al rapporto mutualistico societario e quella afferente al rapporto di lavoro autonomo, non sussistendo, tra le medesime, una effettiva connessione, ma solo un rapporto di alternatività, per come sono state proposte le domande.

Infatti, solo, laddove fossero stati chiesti entrambi gli accertamenti, non via subordinata l'uno all'altro, sarebbe stato competente il giudice del lavoro, posto che, in tal caso, essendo stato il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa risolto per motivi riguardanti la violazione degli obblighi statuari e regolamentari, l'impugnativa della delibera e del concorrente atto di sospensione del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata avrebbe dato luogo ad un'ipotesi di connessione di cause, aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, con conseguente applicabilità dell'art. 40 co. 3 c.p.c. (In tal senso Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24917 del 21/11/2014).

Non si sarebbe potuto applicare nessuna delle suddette clausole compromissorie statuarie, atteso che ai sensi dell'art. 806 co. 2 c.p.c. le controversie di cui all'articolo 409 c.p.c. possono essere decise dagli arbitri, solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro e nella fattispecie, di tale previsione non è dato sapere.

Stando così le cose, a fronte della alternatività delle domande proposte, non si pone un problema di separazione delle cause di talché, va dichiarata la propria incompetenza in favore dell'arbitro unico, che è competente a decidere anche in ordine all'invocato ordine di ripristino del servizio di radio-taxi, illegittimamente soppresso il 1.06.2012, poiché richiesto "in ogni caso", dovendo tale domanda intendersi correlata sia alla impugnativa della delibera opposta, sia alla domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di collaborazione con la SO.CO.TA. regolato dalla scrittura privata del 1.09.2005.

Sussiste, invero, un nesso di pregiudizialità tra la domanda principale e la domanda di ripristino del servizio di radio-taxi, presupponendo tale ultima domanda, l'accertamento della legittimità della delibera di esclusione, ma anche sotto tale profilo la presente controversia può essere devoluta al giudizio arbitrale, posto che ai sensi dell'ultima parte dell'art. 819 c.p.c. "*su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato*".



Del resto ai sensi dell'art. 819 bis n. 2) c.p.c. ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies (morte, estinzione o perdita di capacità della parte), gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata solo se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato, il che consente di ritenere che nella fattispecie, l'arbitro rituale possa decidere sulla domanda principale e su quella conseguenziale avente ad oggetto l'ordine di ripristino del servizio radio-taxi.

Non è dato, dunque provvedere nè sulla domanda principale, essendo la relativa controversia deferibile all'arbitro unico, né sulla domanda di accertamento del rapporto di collaborazione proposta, essendo stata la medesima proposta, come detto, solo in via subordinata, né, infine, in ordine alla domanda di ripristino del servizio di radio-taxi, in quanto proposta in via conseguenziale rispetto alla domanda principale ed a quella subordinata.

LE SPESE PROCESSUALI

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, come da dispositivo in relazione all'effettivo valore della controversia ed alla attività espletata dal procuratore della parte vittoriosa. Trattandosi di causa di valore indeterminabile, vista la disposizione di cui all'art. 5, comma 6 del sopraddetto D.M., non essendo la causa di particolare valore per il suo specifico oggetto, i compensi al difensore della parte non soccombente sono determinati considerando la causa stessa di valore indeterminabile basso, compreso nello scaglione fino ad € 52.000, con applicazione del valore minimo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da CIPRIANI MASSIMILIANO nei confronti della SO.CO.TA SOCIETA' COOPERATIVA TASSISTI, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così provvede:

1. dichiara la propria incompetenza;
2. condanna l'attore alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 3.971,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge.

Firenze, 17 marzo 2016

Il Giudice Relatore

dott. Anna Primavera

Il Presidente
dott. Patrizia Pompei
pagina 6 di 6

